

Ente Terre Regionali Toscane

(L.R. 27 dicembre 2012, n. 80)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Decreto n. 75 del 04/10/2024

Oggetto: Lavori di realizzazione del secondo lotto di area test in campo aperto dedicata alle attività di dimostrazione, formazione, informazione di guida sicura su trattori agricoli e forestali ed attività legate al mondo dell'agricoltura presso la Tenuta di Cesa di Terre Regionali Toscane.

CIG: B27E73B19D - CUP:H36C24000020002

autorizzazione al subappalto opere appartenenti alla categoria prevalente OG 3

Allegati

Nessuno

Allegati da pubblicare:

Nessuno

Dirigente Responsabile: Dr. Marco Locatelli

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca dati degli atti amministrativi di Terre Regionali Toscane.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 "Trasformazione dell'Ente Azienda Regionale Agricola di Alberese in Ente Terre Regionali Toscane. Modifiche alla L. R. n. 39/2000, alla L. R. n. 77/2004 e alla L. R. n. 24/2000";

VISTA la legge regionale 23 luglio 2020, n. 66 "Disposizioni in materia di funzioni di Ente Terre Regionali Toscane. Modifiche alla l.r. 80/2012;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 118 del 30/04/2021 "Ente Terre regionali Toscane. Nomina del direttore." con il quale si è provveduto a nominare il dr. Giovanni Sordi quale Direttore dell'Ente Terre Regionali Toscane;

VISTO il Decreto del Direttore n. 39 del 26/05/2021 "Nuovo assetto organizzativo di Ente Terre Regionali Toscane con decorrenza 27 maggio 2021", con il quale viene attribuita al sottoscritto la responsabilità del Settore Gestione della Tenuta di Cesa, innovazione e progetti europei;

AUTORIZZATO, ai sensi dell'art. 54 della L.R. 38/2007, ad impegnare legalmente l'Ente Terre Regionali Toscane con sede in Firenze, Via di Novoli 26, codice fiscale e partita IVA 00316400530;

RICHIAMATA la Delibera GR n. 1520 del 18 dicembre 2023 con cui sono state approvate le Direttive a Ente Terre Regionali Toscane per la Predisposizione del Piano delle attività per l'annualità 2024, in conformità con quanto disposto dall'art. 10, comma 1, della L.R. 80/2012, ed articolate con riferimento alle singole funzioni attribuite all'Ente dall'art. 2, comma 1 della medesima legge;

VISTO il Decreto del Direttore dell'Ente Terre Regionali Toscane n. 19 del 14/03/2024 "L.R.80/12 art. 10 comma 2 – Adozione del Piano Annuale delle attività dell'Ente Terre Regionali Toscane per l'anno 2024 con indicazioni relative al triennio 2024-2026";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale della Toscana n.603 del 20/05/2024 – "Approvazione Piano annuale delle attività di Ente Terre Regionali Toscane per l'anno 2024 con indicazioni relative al triennio 2024 – 2026";

VISTO il Decreto del Direttore dell'Ente Terre Regionali Toscane n. 21 del 15/03/2024 e integrato dal Decreto n.68 del 06/08/2024: "L.R. 80/12 art. 8, comma 2, lettera b – Adozione del bilancio preventivo annuale di Ente Terre Regionali Toscane per l'anno 2024 e pluriennale 2024-2026" - Allegato C "Ente Terre Regionali Toscane. Prospetto di sintesi del Piano triennale degli investimenti a seguito di prescrizioni del Consiglio Regionale della Toscana";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale della Toscana n.988 del 02/09/2024 – "Approvazione definitiva del Budget e Piano investimenti 2024/2026 di Ente Terre Regionali Toscane";

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 il sottoscritto è il Responsabile Unico del Progetto (RUP) del presente affidamento;

VISTA la legge regionale del 13 luglio 2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 27 maggio 2008, n. 30/R, limitatamente alle disposizioni compatibili con la disciplina di cui al sopra citato D.Lgs n. 36/2023;

VISTA la Delibera di Giunta n. 1258 del 30/10/2023 recante “Prime indicazioni agli uffici regionali per l’effettuazione delle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi a seguito del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 Codice dei Contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

VISTA la Legge 6 luglio 2012, n. 94, di conversione del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, che prevede l’obbligo per le Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di acquisire beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria mediante il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici di cui all’articolo 328 del D.P.R. 207/2010, nonché la Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 149, che ha modificato l’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006 che prevede che le Amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria sono tenute a fare ricorso al MEPA, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

CONSIDERATO che Terre Regionali Toscane è un ente pubblico costituito dalla Regione Toscana che ha tra le proprie finalità la ricerca applicata, la sperimentazione e la dimostrazione in campo agricolo e forestale che persegue, partecipando ad iniziative progettuali regionali, nazionali ed europee e con attività svolte in collaborazione con soggetti pubblici e privati;

PRESO ATTO che nel Piano Annuale delle attività dell’Ente Terre Regionali Toscane per l’anno 2024 con indicazioni relative al triennio 2024-2026”, approvato con Delibera della Giunta Regionale della Toscana n.603 del 20/05/2024 è previsto di “...avviare la realizzazione del secondo lotto del campo prova regionale per la guida in sicurezza della macchine agricole”;

PREMESSO che:

- con Decreto n. 59 del 11/07/2024 del Dirigente Responsabile del Settore Gestione della Tenuta di Cesa, innovazione e progetti europei:

Si approvavano:

- il progetto esecutivo e gli elaborati correlati all’intervento denominato:
Lavori di realizzazione del secondo lotto di area test in campo aperto dedicata alle attività di dimostrazione, formazione, informazione di guida sicura su trattori agricoli e forestali ed attività legate al mondo dell’agricoltura presso la Tenuta di Cesa di Terre Regionali Toscane;
- il Capitolato Speciale d’Appalto e lo schema di contratto;
- il quadro economico relativo all’intervento di cui all’oggetto;

Si individuava la figura del Direttore dei Lavori;

Si procedeva all’affidamento dei lavori di cui all’oggetto, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 e, limitatamente alle disposizioni compatibili con il citato decreto, della L.R. 38/2007, del Regolamento emanato con DPGR n. 30/R del 27/05/2008 e del Regolamento di Terre Regionali Toscane D.D.G. 02 21/01/2016 art. 2) e D.D.G. 62 03/08/2023, e secondo le modalità previste dalla Delibera della Giunta Regionale Toscana 1258 del 30/10/2023 recante “Prime indicazioni agli uffici regionali per l’effettuazione delle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi a seguito del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 Codice dei Contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

- con Decreto n. 63 del 17/07/2024 del Dirigente Responsabile del Settore Gestione della Tenuta di Cesa, innovazione e progetti europei:

- Si approvava la lettera d'invito e l'offerta pervenuta relativa all'intervento di cui all'oggetto;
- Si assumeva, per i lavori di cui all'oggetto, fissato come corrispettivo contrattuale massimo, l'impegno di spesa € 64.189,77 oltre IVA nei termini di legge, importo che trovava le necessarie coperture nel Bilancio economico di previsione 2024 di Ente Terre Regionali Toscane per l'anno 2024 e in particolare nell' Allegato C "Ente Terre Regionali Toscane- Prospetto di sintesi del Piano triennale degli investimenti, adottato con Decreto del Direttore dell'Ente Terre Regionali Toscane n. 21 del 15/03/2024;
- Si disponeva l'aggiudicazione efficace della procedura relativa all'affidamento dei lavori di cui all'oggetto a MATTEINI STRADE SRL, per un corrispettivo contrattuale massimo fissato in € 64.189,77 con termini di esecuzione fissati all'Art. 17 - Consegna e ordine da mantenersi nell'andamento dei lavori del Capitolato Speciale di Appalto.

DATO ATTO che:

- in data 22/07/2024 è stato sottoscritto regolare contratto (Prot. 2024/2993 del 22/07/2024), con il quale l'impresa appaltatrice Matteini Strade S.r.l, si impegna ad eseguire le opere previste in progetto per l'importo di € 64.189,77, di cui € 5.492,56 per oneri della sicurezza, oltre IVA nei termini di legge;
- ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del DM 49/2018 e dall'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto, è stata disposta con verbale in data 08/08/2024 (Prot. 2024/3256 del 08/08/2024) la consegna dei lavori all'appaltatore con contestuale inizio degli stessi;
- come previsto dal contratto all' Art. 2- Corrispettivo contrattuale Terre Regionali Toscane ha richiesto (Prot. 2024/3765 del 19/09/2024) all'Appaltatore, modifiche, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a), del D.Lgs.n. 36/2023, come tecnicamente definite nell'art. 2 del Capitolato, per un importo complessivo pari ad € 12.837,95, per lavorazioni di tipo lavori edilizi e stradali appartenenti (assimilabili) alla categoria OG3.

VISTA l'istanza presentata dall'Impresa MATTEINI STRADE SRL in data 26/09/2024 (prot. n. 3864 del 26/09/2024) volta ad ottenere l'autorizzazione alla concessione in sub-appalto delle lavorazioni per i lavori di realizzazione del secondo lotto di area test in campo aperto in oggetto ed appartenenti alla categoria prevalente ed unica OG 3 in favore dell'Impresa TOZZI NUOVA EDILIZIA SRL;

CONSIDERATO che il subappalto è procedimento amministrativo inerente a materia di competenza Statale normato da specifiche Leggi (D.Lgs. n. 36/2023 e soggiacente, inoltre, alle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla Legge 07/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii. per le parti relative ai principi generali (trasparenza, economicità, efficacia e pubblicità), alle norme sulla giustizia amministrativa, al silenzio assenso ed all'accesso ai documenti amministrativi;

VISTI:

- gli esiti dell'istruttoria avviata dal Responsabile del Procedimento in relazione al disposto di cui all'art. 119 commi 4 e 5 del D.lgs. 36/2023, da cui risulta:

1. che l'Impresa subappaltatrice TOZZI NUOVA EDILIZIA SRL, in ordine alla qualificazione tecnica richiesta per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto di subappalto, risulta in possesso della certificazione di cui all'allegato II.12 del D.lgs. 36/2023;

2. che l'impresa appaltatrice MATTEINI STRADE SRL all'atto dell'offerta aveva regolarmente dichiarato le lavorazioni per le quali avrebbe fatto ricorso alle procedure di subappalto come di seguito riportato:

- Opere relative alla categoria prevalente entro i limiti di legge.

3. che l'appaltatore MATTEINI STRADE SRL ha provveduto al deposito del contratto di subappalto presso questa stazione appaltante come risulta dalla documentazione agli atti (prot. n. 3864 del 26/09/2024);
4. che il contratto di subappalto, risulta corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto principale e lo stesso reca puntuale indicazione dell'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
5. che il subappalto delle lavorazioni per la realizzazione del secondo lotto di area test in campo aperto in oggetto, ed in particolare (Realizzazione staccionata in legno di castagno e rimozione e fornitura e posa in opera di recinzione - come da capitolato) è richiesto per un ammontare pari a complessivi € 15.000,00 (di cui € 500,00 per oneri della sicurezza);

ATTESO che

- in relazione ai requisiti attinenti alla moralità professionale del subappaltatore di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023:

- è stata avviata l'acquisizione della documentazione attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico v. 2.0 del portale di ANAC.

- certificato del casellario giudiziale integrale rilasciato dal Ministero della Giustizia;
- l'anagrafe delle sanzioni amministrative, rilasciata dal Ministero della Giustizia;
- la comunicazione di regolarità fiscale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;

- sono state acquisite direttamente presso gli Enti certificatori le seguenti certificazioni non richiedibili all'interno del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico:

- Autocertificazione codici INPS;
- Documento unico di regolarità contributiva DURC;
- Dichiarazione ai sensi del (Art. 105 COMMA 14, D.lgs 50/16) ora (Art. 119 D.lgs 36/23);
- Certificazione dell'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Arezzo Ufficio territoriale di Arezzo del 03/10/2024 attestante l'assenza a carico dell'impresa TOZZI NUOVA EDILIZIA SRL di violazioni che, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 dell'allegato II.10 del d. lgs. n. 36 del 2023, possono essere individuate come violazioni non definitivamente accertate;
- Dichiarazioni ex art. 94,95 e 98 del D.lgs 36/2023 e ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, d. lgs. 165/2001;
- Dichiarazione organico medio annuo (riferito all'anno precedente al rilascio) (art. 90, c. 9 lettera b) del D. Lgs. 81/08);
- Dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 445/2000 e della legge 136 DEL 13/08/2010 "tracciabilità dei flussi finanziari";
- Documento emesso in data 24/08/2024 recante visura estratta dal sistema infocamere – registro imprese;
- Autocertificazione ai sensi del art. 26 comma 1 lettera a) D.Lgs 81/2008 (art. 47 DPR 28/12/2000 n.445);
- Dichiarazione Art. 2359 C.C. (art. 47 del D.P.R. 445/00)

RILEVATO che:

- nei registri tenuti presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Arezzo, non risultano iscritte a carico dell'impresa TOZZI NUOVA EDILIZIA SRL procedure concorsuali in corso o pregresse;
- rispetto agli obblighi della Legge 68/1999, l'Impresa subappaltatrice non è tenuta all'assunzione di personale disabile in quanto occupante alle proprie dipendenze meno di 15 persone utili ai fini del calcolo della riserva di cui all'art. 3 della richiamata norma;
- tra i soggetti interessati, Impresa subappaltante e Impresa subappaltatrice, non si rilevano forme di controllo e/o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile;

- nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC, non risultano presenti, provvedimenti da cui derivi l'interdizione dell'Impresa subappaltatrice dalla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e dalla partecipazione alle gare d'appalto;
- trattandosi nella fattispecie di subcontratto di importo inferiore ad € 150.000 ai sensi del disposto dell'art. 83 comma 3 lettera e) del D.lgs. n. 159/2011, non è stata richiesta la documentazione antimafia prescritta dall'art. 84 del medesimo decreto;
- l'Impresa TOZZI NUOVA EDILIZIA SRL risulta iscritta negli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (white List) di cui all'art. 1 comma 52 della L. 190/2012 della Prefettura territorialmente competente;

VERIFICATO che:

- in ordine al limite imposto dall'art. 119 comma 1 del D.lgs. 36/2023, il sub appalto di cui alla presente risulta conferito per lavori riconducibili alla categoria prevalente OG3 per una somma complessiva pari ad € 15.000,00 corrispondente al 23,36820 % dell'ammontare netto contrattuale
- relativamente agli ulteriori termini prescritti dal comma 12 del medesimo articolo 119, nel contratto di subappalto risultano espressamente assunti dal subappaltatore:
 - l'impegno a garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto principale;
 - l'impegno a riconoscere ai propri lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione del medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro.
- sono corrisposti all'impresa subappaltatrice TOZZI NUOVA EDILIZIA SRL i costi della sicurezza (€ 500,00) senza alcun ribasso;
- il contratto di subappalto depositato contiene la clausola regolante l'obbligo di assolvimento da parte del subappaltatore di tutte le misure previste dall'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 finalizzate ad assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'oggetto contrattuale nonché la clausola risolutiva in caso di inottemperanza;

STABILITO che:

- in esecuzione di quanto previsto dall'art. 119 comma 11 lettera a) D.Lgs. 36/2023, i mandati di pagamento in acconto ed a saldo delle prestazioni oggetto di sub-appalto, saranno effettuati direttamente nei confronti della ditta subappaltatrice, mediante utilizzo del conto corrente dedicato dalla stessa indicato;
- ai fini del pagamento dei corrispettivi contrattuali, dovrà essere acquisito dall'Amministrazione appaltante anche il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'Impresa subappaltatrice (art. 119 comma 7 ultimo periodo D.lgs. 36/2023);
- la mancata regolarità contributiva dell'Impresa subappaltatrice determinerà l'applicazione sulla somma in pagamento di una trattenuta pari all'importo dell'inadempienza ed il versamento diretto della somma trattenuta agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile verso i quali l'impresa si è resa inadempiente (art. 119 comma 8 e 11 comma 6 D.lgs. 36/2023);
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 119 comma 14 del D.lgs. 36/2023, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità dell'incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto oggetto di subappalto;
- in materia di sicurezza, l'appaltatore è responsabile del coordinamento di tutte le Imprese subappaltatrici, al fine di rendere, gli specifici piani redatti da quest'ultime, compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore medesimo oltre che del corretto

- adempimento da parte dei subappaltatori degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa (art. 119 comma 15 D.lgs. 36/2023);
- in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto da parte dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, il responsabile del procedimento, qualora il soggetto inadempiente non vi provveda nei termini assegnati, ovvero non contesti entro i medesimi termini formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, dispone il pagamento anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori delle retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto (art. 11 comma 6 del D.lgs. 36/2023);
 - nei cartelli esposti all'esterno del cantiere, ai sensi dell'art. 119 comma 13 del D.lgs. 36/2023, deve essere indicata la ragione sociale dell'impresa subappaltatrice;

EVIDENZIATO che:

- l'autorizzazione al subappalto resta subordinata al rispetto delle sottoindicate prescrizioni:
 - ai sensi dell'art. 119 comma 7 del D.lgs. 36/2023, l'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere, prima di dare corso alle prestazioni oggetto di subappalto, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi, ed infortunistici;
 - ai sensi sempre dell'art. 119 comma 7 del D.lgs. 36/2023, il subappaltatore è tenuto inoltre a redigere e consegnare, prima dell'inizio delle prestazioni, un suo piano operativo di sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008;
- l'appaltatore ed il subappaltatore sono tenuti a:
 - adempiere, durante la realizzazione delle prestazioni, a tutte le vigenti disposizioni in materia sicurezza, salute e igiene del lavoro ed applicare ai propri dipendenti i contratti collettivi nazionali del settore e gli accordi sindacali integrativi in vigore per la zona nella quale le prestazioni si svolgono;
 - tenere a disposizione la seguente documentazione della Ditta subappaltatrice, in originale o copia resa conforme dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000:
 - a) copia della trasmissione informatica di assunzione con relativa ricevuta con riferimento ai soli dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di subappalto. Per i lavoratori extracomunitari occorrerà conservare copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
 - b) registro infortuni aggiornato;
 - c) Documento unico di regolarità contributiva (DURC) comprensivo anche della verifica di congruità dell'incidenza della mano d'opera in corso di validità;
 - d) documentazione attestante la formazione di base in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dagli accordi contrattuali, effettuata ai propri lavoratori presenti sul cantiere;
 - e) documentazione relativa agli obblighi imposti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e POS comprensivo di tutti i contenuti dell'allegato XV del D.lgs. 81/2008;
 - f) copia contratto di subappalto;
 - g) tutti i lavoratori impiegati nello svolgimento delle prestazioni oggetto di subappalto presenti all'interno dei luoghi di lavoro, compresi i lavoratori autonomi e indipendentemente dal loro numero complessivo, saranno dotati di una tessera di riconoscimento, rilasciata dall'impresa di appartenenza recante le specifiche tutte previste dall'art. 18 comma 1 lettera u) del D.lgs. 81/2008 e dall'art. 5 della Legge 136/2010;
 - h) ai fini del pagamento dei corrispettivi, l'Impresa deve fornire, mediante idonea documentazione, dimostrazione dell'avvenuto versamento dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, dei contributi assicurativi obbligatori e delle ritenute fiscali in favore del personale impiegato;
- sarà oggetto di revoca per grave inadempimento nel caso di:

- successivo accertamento del difetto del possesso da parte del subappaltatore dei requisiti prescritti dalle vigenti norme (artt. 94 e 95 D.lgs. 36/2023) per il subappalto di opere pubbliche;
- violazione di norme comportante il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità giudiziaria;
- inottemperanza alle prescrizioni impartite dagli organi ispettivi;
- impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori occupati;

ATTESO che:

- il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore competente ad adottare il presente provvedimento non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici), né hanno comunicato di essere in situazione di conflitto il responsabile del procedimento, né gli istruttori della pratica in questione;

DECRETA

1. DI AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023, nell'ambito dei: **Lavori di realizzazione del secondo lotto di area test in campo aperto dedicata alle attività di dimostrazione, formazione, informazione di guida sicura su trattori agricoli e forestali ed attività legate al mondo dell'agricoltura presso la Tenuta di Cesa di Terre Regionali Toscane. CIG: B27E73B19D - CUP:H36C24000020002**, il subappalto delle lavorazioni per la realizzazione del secondo lotto di area test in campo aperto in oggetto, che sono ricomprese tra le opere relative alla categoria prevalente ed unica OG 3 entro i limiti di legge. ed in particolare: (Realizzazione staccionata in legno di castagno e rimozione e fornitura e posa in opera di recinzione - come da capitolato), in favore dell'Impresa TOZZI NUOVA EDILIZIA SRL, come richiesto da parte dell'Impresa MATTEINI STRADE SRL con istanza ns. prot n. 3864 del 26/09/2024;

2. DI DARE atto che l'autorizzazione è concessa secondo i termini del contratto di subappalto intervenuto tra i soggetti interessati, depositato agli atti di questa stazione appaltante in data 26/09/2024, dal quale risulta l'ammontare al netto dell'IVA delle prestazioni subappaltate pari a complessivi € 15.000,00 (di cui € 500,00 per oneri della sicurezza);

3. DI STABILIRE, ai fini del rispetto delle vigenti norme in materia di prestazioni svolte in regime di sub appalto, che:

- nei cartelli esposti all'esterno del cantiere, ai sensi dell'art. 119 comma 13 del D.lgs. 36/2023, deve essere indicata la ragione sociale dell'impresa subappaltatrice;
- devono essere corrisposti all'impresa subappaltatrice i costi della sicurezza e della manodopera relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza l'applicazione di alcun ribasso (art. 119 comma 12 D.lgs. 36/2023);
- in esecuzione di quanto previsto dall'art. 119 comma 11 lettera a) D.Lgs. 36/2023, i mandati di pagamento in acconto ed a saldo delle prestazioni oggetto di sub-appalto, saranno effettuati direttamente nei confronti della ditta subappaltatrice TOZZI NUOVA EDILIZIA SRL, mediante utilizzo del conto corrente dedicato dalla stessa indicato;
- ai fini del pagamento dei corrispettivi contrattuali, dovrà essere acquisito dall'Amministrazione appaltante anche il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'Impresa sub-appaltatrice (art. 119 comma 7 ultimo periodo D.lgs. 36/2023);

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 119 comma 14 del D.lgs. 36/2023, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità dell'incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto oggetto di subappalto;
- la mancata regolarità contributiva dell'Impresa subappaltatrice determinerà l'applicazione sulla somma in pagamento di una trattenuta pari all'importo dell'inadempienza ed il versamento diretto della somma trattenuta agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile verso i quali l'impresa si è resa inadempiente (art. 119 comma 8 e 11 comma 6 D.lgs. 36/2023);
- in materia di sicurezza, l'appaltatore è responsabile del coordinamento di tutte le Imprese subappaltatrici, al fine di rendere, gli specifici piani redatti da quest'ultime, compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore medesimo oltre che del corretto adempimento da parte dei subappaltatori degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa (art. 119 comma 15 D.lgs. 36/2023);
- in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto da parte dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, il responsabile del procedimento, qualora il soggetto inadempiente non vi provveda nei termini assegnati, ovvero non contesti entro i medesimi termini formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, dispone il pagamento anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori delle retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto (art. 11 comma 6 del D.lgs. 36/2023);

4. DI PRESCRIVERE relativamente al subappalto autorizzato, l'obbligo per il subappaltatore di:

- Adempimento nella realizzazione delle prestazioni a tutte le vigenti disposizioni in materia sicurezza, salute e igiene del lavoro;
- Riconoscimento ai propri lavoratori dipendenti di un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione del medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro;
- Trasmissione, prima dell'inizio delle prestazioni, della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi, ed infortunistici relativa all'impresa subappaltatrice;
- Consegna, sempre prima di dare corso alle prestazioni, da parte dell'Impresa subappaltatrice del piano operativo di sicurezza;
- rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136, in ordine alle misure finalizzate ad assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'oggetto contrattuale;
- Fornire, mediante idonea documentazione, dimostrazione dell'avvenuto versamento dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, dei contributi assicurativi obbligatori e delle ritenute fiscali in favore del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto;
- Dotare tutti i lavoratori impiegati nello svolgimento delle prestazioni, compresi i lavoratori autonomi e indipendentemente dal loro numero complessivo, di una tessera di riconoscimento recante le specifiche tutte previste dall'art. 18 comma 1 lettera u) del D.lgs. 81/2008 e dall'art. 5 della Legge 136/2010;
- Tenere a disposizione la seguente documentazione, in originale o copia resa conforme dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000:
 - Copia della trasmissione informatica di assunzione con relativa ricevuta con riferimento ai soli dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di subappalto. Per i lavoratori extracomunitari occorrerà conservare copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
 - Registro infortuni aggiornato;
 - Documento unico di regolarità contributiva (DURC) comprensivo anche della verifica di congruità dell'incidenza della mano d'opera in corso di validità;

- Documentazione attestante la formazione di base in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dagli accordi contrattuali, effettuata ai propri lavoratori presenti sul cantiere;
- Documentazione relativa agli obblighi imposti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e POS comprensivo di tutti i contenuti dell'allegato XV del D.lgs. 81/2008;
- Copia contratto di subappalto;

5. DI INDIVIDUARE quale grave inadempimento da parte del subappaltatore determinante la revoca della presente autorizzazione:

- Il successivo accertamento del difetto del possesso da parte del subappaltatore dei requisiti prescritti dalle vigenti norme (D.lgs. 36/2023) per il subappalto di opere pubbliche;
- La violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria;
- L'inottemperanza alle prescrizioni impartite dagli organi ispettivi;
- L'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori occupati;

6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

- alle Imprese MATTEINI STRADE SRL e TOZZI NUOVA EDILIZIA SRL, in qualità di parti interessate per gli adempimenti conseguenti;
- al Direttore dei lavori ed al Coordinatore della sicurezza per la verifica del corretto adempimento delle prescrizioni impartite;

7. DI ESERCITARE il diritto di autotutela amministrativa con eventuali atti di ritiro e revoca previsti sugli aggiudicatari dal D.Lgs. n. 36/2023 e D.P.R. 445/2000;

8. DI PROVVEDERE, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, alla pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale di Terre Regionali Toscane, e sul sistema START;

Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi di Ente Terre Regionali Toscane ai sensi dell'art. 18 della LR 23/07.

Il Dirigente Responsabile del Contratto
Settore "Gestione della Tenuta di Cesa, Innovazione e progetti europei"
Dott. Marco Locatelli